

Alla pagina 11, allegato I che sostituisce l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403, tabella III, punto 7.1,

*anziché:* «Canna: tagliare un'apertura longitudinale su tutta la lunghezza della canna, compresa la camera se presente (larghezza: > ½ calibro; lunghezza: per le canne rigate tre volte la lunghezza della camera e per le canne lisce due volte la lunghezza della camera).».

*leggasi:* «Canna: tagliare un'apertura longitudinale lungo la canna, compresa la camera se presente (larghezza: > ½ calibro; lunghezza: per le canne rigate tre volte la lunghezza della camera e per le canne lisce due volte la lunghezza della camera).».

Alla pagina 13, allegato I che sostituisce l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403, tabella III, punto 8.1, prima frase,

*anziché:* «Canna: tagliare un'apertura longitudinale su tutta la lunghezza della canna, compresa la camera di combustione se presente (larghezza: > ½ calibro; lunghezza: tre volte il diametro della pallottola).».

*leggasi:* «Canna: tagliare un'apertura longitudinale lungo la canna, compresa la camera di combustione se presente (larghezza: > ½ calibro; lunghezza: tre volte il diametro della pallottola).».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 37 del 14 maggio 2018)

19CE0303

**Rettificazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354 della Commissione, del 20 luglio 2017, che specifica le modalità di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 190 del 21 luglio 2017)

Pagina 10, allegato II, secondo capoverso,

*anziché:* «Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica ceca (CZ), Danimarca (D), Germania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), Spagna (ES), Francia (FR), Croazia (HR), Italia (IT), Cipro (CY), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Ungheria (HU), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovacchia (SK), Finlandia (FI), Svezia (SE) e Regno Unito (UK).»

*leggasi:* «Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica ceca (CZ), Danimarca (DK), Germania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), Spagna (ES), Francia (FR), Croazia (HR), Italia (IT), Cipro (CY), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Ungheria (HU), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovacchia (SK), Finlandia (FI), Svezia (SE) e Regno Unito (UK).».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea n. 74 del 21 settembre 2017)

19CE0304

